



**IIS BERNALDA - FERRANDINA**  
Presidenza: **BERNALDA (MT)** - Via Schwartz, 75012 – Tel.: 0835-549136  
**FERRANDINA (MT)** - Via Lanzillotti, 75013 - Tel.: 0835-556009  
PEC: [mtis016004@istruzione.it](mailto:mtis016004@istruzione.it); PEC: [mtis016004@pec.istruzione.it](mailto:mtis016004@pec.istruzione.it)  
Sito Web: <http://iisbernaldaferrandina.edu.it>

## **CIRCOLARE INTERNA N. 21**

Ferrandina, 13.10.2021

Ai Genitori  
Agli Alunni  
Ai Docenti  
Al personale ATA  
AI DSGA  
AI SITO WEB  
AGLI ATTI Sede

### **Oggetto: Norme organizzative di carattere generale**

Considerata la mancanza di senso di responsabilità e di collaborazione mostrata dagli alunni in relazione all'orario di ingresso in istituto, osservanza del divieto di fumo nei bagni, gestione ricreazione e uscite a tutte le ore dalle aule, la presente circolare è dettata dalla necessità di richiamare alcune norme organizzative di carattere generale e ricordare quanto stabilito dal Regolamento d'Istituto con l'intento di far comprendere agli studenti, al personale docente e ATA, che nella scuola bisogna osservare regole precise.

Pertanto, al fine di consentire un regolare svolgimento della vita dell'istituto e, in osservanza alle misure anticovid si reputa opportuno richiamare alcune norme organizzative di carattere generale:

### **RITARDI, ENTRATE POSTICIPATE, USCITE ANTICIPATE**

L'entrata nei locali dell'istituto alla prima ora di lezione deve avvenire alle ore 8,05 con inizio delle lezioni al suono della seconda campanella ore 8,10.

Si rammenta che l'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni, inoltre come previsto dal comma 5 dell'art.29 del CCNL scuola, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Lo studente oltre le ore 8,10 non potrà essere ammesso in classe dal docente in servizio alla prima ora e resterà nei locali della scuola ed entrare alla seconda ora.

Sarà concesso agli alunni di entrare in classe con un ritardo superiore ai cinque minuti solo per gravi e comprovati motivi, ovvero a ritardi dovuti ai mezzi di trasporto pubblici e non per negligenza personale e/o di gruppo, a eventi metereologici eccezionali e quelli dovuti a visite mediche, documentate da certificato, che in ogni caso dovranno essere annotati sul registro di classe dal docente della prima ora.

I reiterati ritardi da parte degli alunni saranno comunicati alle famiglie da parte dei Coordinatori dei Consigli di Classe e annotati sul registro di classe ed elettronico, in modo da contrastare tale fenomeno. Dopo cinque ritardi l'alunno potrà essere riammesso in classe solo se accompagnato dai genitori (sia per gli studenti minorenni che maggiorenni). Non è ammesso l'ingresso alla terza

ora di lezione in poi, se non in casi eccezionali stabiliti dal Dirigente Scolastico o dal suo Collaboratore.

I ritardi e le uscite anticipate dovranno essere giustificate così come riportato dalla circolare n.11

### **GIUSTIFICAZIONE ASSENZE**

Le assenze di norma vengono giustificate il giorno del rientro a scuola sul Registro Elettronico. Il ritardo nelle giustificazioni, dopo tre giorni, comporterà che l'alunno venga accompagnato da un genitore per la riammissione in classe. In Caso di reiterazione tale comportamento sarà valutato dal Consiglio di Classe.

### **DIVIETO USO DEL CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI**

L'uso dei cellulari a scuola è vietato dal DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e dalla Direttiva Ministeriale n.30 del 15/03/07

La violazione di tale divieto comporta sanzioni disciplinari quali note sul registro di classe, ritiro temporaneo del telefonino e riconsegna dello stesso alle famiglie; nei casi più gravi sarà comminata la sospensione dalle lezioni.

Inoltre, si rammenta, il divieto assoluto di scattare foto e/o realizzare video all'interno della scuola e diffondere gli stessi in rete (Facebook, Whatsapp, Youtube ecc.). Tali comportamenti, se scoperti faranno scaturire da parte dei Consigli di Classe l'adozione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto.

Inoltre la Scuola o la persona danneggiata con la pubblicazione non autorizzata in rete della propria immagine può sporgere denuncia agli organi di Polizia.

Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari opera anche nei confronti dei docenti che devono assicurare le migliori condizioni per lo svolgimento delle attività didattiche, oltre che offrire agli allievi un modello di comportamento rispettoso delle regole.

Sono esonerati da tale divieto soltanto i docenti collaboratori del DS e i responsabili di plesso che per motivi organizzativi devono essere raggiungibili in qualsiasi momento.

### **RISPETTO DEI LOCALI E DELLE SUPPELLETTILI**

Il mantenimento delle aule in condizioni igieniche accettabili costituisce un segno di rispetto per se stessi e per gli altri. Al termine delle lezioni ogni studente provvederà a raccogliere carta ed altri materiali dal pavimento e a riordinare il proprio banco rimuovendo carta ed altri rifiuti da smaltire negli appositi contenitori, sia per il rispetto degli ambienti che per consentire le operazioni di igienizzazione giornaliera. E' fatto divieto a tutti gli studenti di deturpare muri, banchi e altre suppellettili con scritte o disegni e affiggere sulle pareti fogli o cartelloni senza l'autorizzazione del docente e per scopi non strettamente attinenti alla didattica. Eventuali danni arrecati saranno risarciti dai responsabili sia a livello individuale che collettivo.

### **USO DEI SERVIZI IGIENICI**

Di norma non è consentito uscire dall'aula prima della 3° ora di lezione per nessun motivo, ad eccezione di casi di assoluto bisogno, la cui attendibilità è rimessa alla discrezione degli insegnanti e limitatamente ad una sola persona. Tuttavia, nel periodo di emergenza Covid, al fine di evitare assembramenti, è consentito usufruire dei servizi igienici durante tutta la mattinata, ma non di utilizzare i bagni situati su un piano diverso da quello della propria classe.

Chiunque acceda ai servizi igienici è tenuto ad indossare la mascherina. Inoltre, avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Chiunque noti che i bagni non siano perfettamente in ordine,

avrà cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici, i quali provvederanno tempestivamente.

Bisogna evitare di sporcare i servizi igienici e di scrivere frasi o parole di cattivo gusto; bisogna collaborare con il personale non docente perché la scuola rimanga pulita.

Nel cambio dell'ora gli alunni devono restare nelle rispettive classi, devono evitare di uscire nei corridoi o sostare sulla porta e non devono recarsi ai servizi igienici senza la dovuta autorizzazione.

### **COMPORAMENTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E RICREAZIONE**

Durante le lezioni gli alunni non devono disturbare le altre classi e la lezione con schiamazzi o rumori.

E' compito di ogni insegnante ricordare agli allievi che la scuola è una comunità e che gli arredi, le aule, i bagni e le strumentazioni vanno mantenuti e salvaguardati nell'interesse di tutti.

La ricreazione viene svolta in classe.

Durante lo svolgimento dell'attività ricreativa, i docenti sono tenuti a vigilare sugli alunni della classe loro affidata, non esimendosi tuttavia da vigilare anche su quegli alunni che dovessero casualmente trovarsi nelle adiacenze della propria area di sorveglianza, indipendentemente dalle classi di appartenenza.

Gli insegnanti di sostegno vigileranno sull'alunno/a loro affidato/a.

Durante la ricreazione devono essere evitate corse o schiamazzi, e comunque di non tenere comportamenti pericolosi per sé e per gli altri all'interno delle aule. Gli alunni che prima della ricreazione si trovino nei laboratori o in altri luoghi scolastici devono ritornare nella loro aula prima dell'inizio dell'intervallo.

I Collaboratori Scolastici che coadiuvano i docenti nella vigilanza, sono tenuti a sorvegliare oltre il corridoio di competenza anche i bagni, durante lo svolgimento dell'attività didattica, senza allontanarsi se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per gravi motivi.

Inoltre, si segnala agli alunni, che tra le attività di questa scuola non è previsto passeggiare per i corridoi come se fosse il centro della città e ancor meno per piani diversi da quelli della propria classe, neanche per rifornirsi di cibo e bevande: occorre servirsi dei distributori collocati al proprio piano, segnalare eventuali carenze, ma non andare alla ricerca di merende e bevande di proprio gusto, poiché la scuola non è un supermercato.

### **DIVIETO DI FUMO**

Per promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità, si ribadisce l'importanza del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n.104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n. 214 del 12/09/2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente: art. 4c 1 (tutela della salute nelle scuole) all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie".

I successivi commi introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

E' stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell'edificio scolastico, scale anti-incendio ed aree all'aperto compresi, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (studenti,

docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati con il pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L.311/04 art. 189 e dall'art.10 L.689/1981, dall'art.96 D.Lgs507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 27,50 a Euro 275,00. Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

Nel caso in cui una/o studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità giudiziarie competenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

***Giosuè FERRUZZI***

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3<sup>2</sup> D. Legisl.vo n. 39/1993